



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 27 gennaio 2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N.197

L'anno 2023 il giorno 27 gennaio 2023 alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	TACCOLA ANDREA	X	
3	FRANCHI FABIOLA	X	
4	FILIPPI JURI	X	
5	PARDINI ELENA	X	
6	FERRUCCI ALESSIO	X	
7	GRASSO GUGLIELMO	X	
8	MARCHETTI NICO	X	
9	TARRONI SERENA		X
10	ORSOLINI ROBERTO		X
11	GIORGI GIAN MATTEO	X	
12	MATRICARDI DANIELE	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa la dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno, Valentina Bertini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Considerato che il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*.

Considerato altresì che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Vicopisano presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

Valutato il potenziale impatto negativo che le succitate disposizioni di legge potrebbero produrre sulle risultanze di incasso a causa dell'annullamento di titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso, nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;

Rilevato, quindi, che la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio rispetto alla situazione di cassa e dei risultati collegati, non compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 197/2022;

Visto l'orientamento espresso con l'informativa di Giunta Comunale n.2 del 13/01/2023;

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata agli atti;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs.267/200, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A")

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Visto il Regolamento delle Entrate Comunali;

Con n.8 voti favorevoli e n.2 contrari (consiglieri comunali di minoranza Giorgi e Matricardi), su n.10 consiglieri comunali presenti e n.10 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano agli agenti della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione" dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 2) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) come previsto dall'art.1, comma 229 della Legge 29 dicembre 2022 n.197 e con le modalità pubblicate dalla stessa Ader sul proprio sito istituzionale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente come previsto dall'art.1, comma 229 della Legge 29 dicembre 2022;
- 4) di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine per la comunicazione previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.8 voti favorevoli e n.2 contrari (consiglieri comunali di minoranza Giorgi e Matricardi), su n.10 consiglieri comunali presenti e n.10 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti procedimenti normativi, nella fattispecie di comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. leg.vo n.267/00.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
Marzia Venturi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.